



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO I VOLONTARIATO E RISORSE DEL SERVIZIO NAZIONALE

Prot. N.° DPC/VSN/44547
Risposta al Foglio del
N.°

Roma, 15/10/2021

Alla Commissione Speciale delle Regioni
segreteria@commissioneprotezionecivile.it

Al Presidente del Comitato nazionale del
Volontariato di protezione civile
Presidenza.comitatonazionale@cnvpc.org
cnvpc@pec.it

OGGETTO: Certificazione verde COVID 19 e impiego del volontariato di protezione civile

Sono pervenuti allo scrivente Dipartimento alcuni quesiti in ordine all'applicazione della certificazione verde COVID 19 anche al volontariato di protezione civile ai sensi del decreto legge 21 settembre 2021 n. 127, con particolare riferimento alle attività a supporto della campagna vaccinale all'interno delle strutture appositamente dedicate a tale attività, nonché per l'impiego nell'ambito dei Centri Operativi Comunali e delle Sale Operative.

Inoltre, è stato richiesto se la predetta certificazione sia necessaria anche per attività non direttamente connesse alla situazione emergenziale, quali la formazione, le esercitazioni o altri impieghi in strutture pubbliche o private.

Al riguardo, esaminato il quadro normativo definito dal decreto legge n. 127/2021, e fermo restando il richiamo all'applicazione delle altre misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, si osserva quanto segue.

Gli articoli 9 *quinquies* e 9 *septies* del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, introdotti dagli articoli 1 e 3 del decreto legge 127/21, premesso il richiamo all'impiego delle certificazioni verdi rispettivamente nel settore pubblico e privato di cui al comma 1, prevedono al comma 2 espressamente che le disposizioni per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici o privati si estendono anche a coloro che svolgono attività di formazione o di volontariato nelle predette strutture.

Pertanto, per le attività di supporto alla campagna vaccinale, ai Centri Operativi e alle Sale Operative e per le attività di formazione nelle predette strutture il volontariato impiegato dovrà essere in possesso della certificazione verde COVID 19.

Inoltre, sempre in tema di formazione gli artt. 9 ter.1 e 9 ter.2 del sopracitato decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, disciplinano le modalità di accesso in ambito scolastico e alle strutture di formazione e, pertanto, eventuali attività in tali strutture dovranno essere valutate alla luce delle citate disposizioni.

Analogamente, ai fini dell'applicazione della citata normativa in altri ambiti ed interventi sul territorio si dovrà fare riferimento ai luoghi ove si svolgano le attività, rammentando altresì che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 aprile 2011, i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.

Per quanto attiene, infine, alle strutture pubbliche o private, ove le stesse siano luoghi di lavoro, ai sensi dei citati artt. 9 *quinquies* e 9 *septies*, dovranno applicarsi le necessarie misure previste dalle citate disposizioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Sisto Russo

